



*Giunta regionale della Campania
Assessorato ai Trasporti e Viabilità
Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità
Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Marittime
P.Iva 80011990639*

Registro Concessioni n. 96

Anno 2011

Rep. n. 573

IL DIRIGENTE DI AREA

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0625976 del 22/07/2010, come da ultima integrata con nota prot. 0475810 del 16/06/2011, con la quale la Soc. P.T.C. Porto Turistico Capri S.p.a. , con sede in Capri piazza Umberto I° n° 9 c/o casa Comunale, Partita IVA n° 06118920633, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Sig. Lauro Salvatore nato a Capri (NA) il 21/11/1958 e domiciliato in via Palazzo a Mare,34 del Comune di Capri C.F. LRASVT58S21B696O, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima n° 10/08, come integrata e modificata dalle concessioni suppletive n°30/08,n°61/09 e 49/10, tutte con scadenza al 31/12/2010, per una superficie complessiva di mq. 52.155,00, ricadente nel Porto di Capri del Comune di Capri, allo scopo utilizzare i beni pertinenziali e le strutture consistenti il Porto Turistico di Capri, nonché la variazione della stessa per lo spostamento del gazebo utilizzato dallo Yacht Club Capri in un'area già in concessione posta più ad ovest rispetto alla collocazione precedente;

VISTO

- Il parere favorevole dell'Ufficio Locale Marittimo di Capri, relativo allo spostamento del gazebo utilizzato dallo Yacht Club Capri, espresso con nota prot. n° 06.13.03/89087 del 05/11/2010;
- l'esito delle pubblicazioni presso gli albi pretori del Comune di Capri, dell' Ufficio Locale Marittimo di Capri e sul B.U.R.C. n°10 del 14/02/2011;
- l'istanza in concorrenza del 01/03/2011 presentata dalla Mourjan Marinas IGY con sede in Dubai-Emirati Arabi (prot. 182573 del 07/03/2011);
- il provvedimento di inammissibilità dell'istanza indicata in precedenza espresso con nota della Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo prot. n°0302250 del 14/04/2011;

VISTI

- gli artt. 30 e 36, r.d. 30/03/42, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e gli art. 8 e 24, d.P.R. 15/02/52, n. 328 (c.d. Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- la l. 15/03/97, n. 59, nella parte relativa alle competenze sul demanio marittimo;
- gli artt. 3, comma 7, e 105, comma 2, lett. I), d.lgs. 31/03/1998, n. 112;
- il d.l. 5/10/93, n. 400, convertito in l. 04/12/93, n. 494;
- il d.i. 19 luglio 1989, la l. 296 del 27/12/2006 e d.i. n. 595 del 15/11/1995;
- l'art. 8, l.r. 28/01/72, n. 1;
- la l. 16/03/01 n. 88;
- l'art. 13, l. 08/07/03, n. 172;
- la delibera di G.R.C. 19/03/2010 n. 299
- la delibera di G.R.C. 19/06/2008, n. 1047;
- la delibera di G.R.C. 30/09/2004, n. 1806;
- la delibera di G.R.C. 17/05/2002, n. 2000;
- la delibera di G.R.C. 03/06/2000, n. 3466;
- il decreto dirigenziale n. 25/11 del 27.04.11, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 02.05.11;
- il decreto dirigenziale n. 133/10 del 05.10.10 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 67 del 11 Ottobre 2010;
- il decreto dirigenziale n. 12 del 06 Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 31 Marzo 2008;

- le concessioni demaniali marittime rilasciate dalla Giunta Regionale della Campania Settore Demanio Marittimo n. 10/08 - n°30/08 - n° 61/09 e n° 49/10, tutte con scadenza al 31/12/2010;
- l'esito favorevole dell'istruttoria per l'accertamento della regolarità amministrativa agli atti d'ufficio.

Per i motivi precedentemente esposti e che qui si intendono riportati per farne parte integrante del presente atto:

CONCEDE

alla Soc. P.T.C. Porto Turistico Capri S.p.a. , con sede in Capri piazza Umberto I° n° 9 c/o casa Comunale, Partita IVA n° 06118920633, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Sig. Lauro Salvatore nato a Capri (NA) il 21/11/1958 e domiciliato in via Palazzo a Mare,34 del Comune di Capri C.F. LRASVT58S21B696O, che accetta, il rinnovo e la variazione della concessione di un'area demaniale marittima nel Porto di Capri del Comune di Capri per:

Mq. 52.155,00	di cui mq. 13.200,00 di banchine, moli e viabilità etc., mq. 760,00 aree a terra coperta da opere di facile rimozione, mq. 290,00 aree a terra coperta da opere di difficile rimozione mq. 2.830,00 area a terra scoperta, mq. 33.875,00 specchi acquei liberi per spazi di manovra ed ormeggio, mq. 1.200,00 specchi acquei con impianti di facile rimozione (pontili, tavolati, etc.), allo scopo di utilizzare i beni pertinenziali e le strutture costituenti il porto turistico di Capri;
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZA

inoltre lo spostamento del gazebo Yacht Club Capri in un'area già in concessione posta più ad ovest rispetto alla collocazione precedente(area indicata con la sigla OR04 nel grafico "Rilievo Planimetrico" allegato al presente atto);

così come riportato negli elaborati n.4 (quattro), controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore e allegati al presente atto per formarne parte integrante:

allegato 1 relazione tecnica asseverata;

allegato 2 rilievo planimetrico;

allegato 3 elaborato tecnico;

allegato 4 planimetria di dettaglio - schema piano ormeggio.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal **01/01/2011** al **31/12/2014**.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

Art. 1

Utilizzo e rinnovo

1. Il concessionario deve gestire direttamente la concessione e non può farsi sostituire da altri.
2. Senza specifica autorizzazione da parte del concedente, il concessionario non potrà eccedere i limiti di area assegnata, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare il presente atto di concessione, è tenuto a far pervenire la relativa istanza tre mesi prima della sua scadenza, allo scopo di consentire al concedente di procedere in tempo utile all'avvio della necessaria istruttoria amministrativa.

Art. 2

Canoni e garanzia

1. Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere allo Stato annualmente e per il periodo in concessione, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, un canone calcolato secondo la normativa di riferimento nonché di corrispondere alla Regione Campania addizionale del 10% ai sensi dell'art.8, l.r. n°1/72.
2. Il concessionario ha corrisposto per l'anno in corso **2011**, il canone di **96.774,66 (novantaseimilasettecentosettantaquattro/66)**, nonché addizionale regionale del 10% pari a **9.677,47 (novemilaseicentosettantasette/47)**, come da ricevuta di pagamento del 22/04/2011 del Banco di Napoli.

- 
3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 17, Reg. Cod. Nav., a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché, in particolare, per la copertura delle spese per lo sgombero dell'area alla decadenza e/o alla revoca della concessione, ha provveduto a prestare la garanzia per € 532.300,00, per mezzo di atto di fideiussione n.05000/8200/01026745 rilasciata dal Banco di Napoli con scadenza 31/12/2014 che gli sarà restituita svincolata al termine della concessione, sempre che egli abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. La garanzia prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del concedente. Nel caso in cui la Regione utilizzi in toto o in parte la somma prestata a garanzia, il concessionario si assume formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo.
4. Il concessionario si impegna a pagare entro e non oltre la data del 31 dicembre di ciascun anno la rata del canone per il successivo anno di godimento del bene demaniale, per un ammontare provvisorio pari a quello dell'ultima rata, fatto salvo il successivo conguaglio calcolato dal concedente con apposito avviso di pagamento ai sensi dell'art. 04, d.l. n. 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito dalla l. n. 4 dicembre 1993, n. 494).
5. Nel caso in cui non risulti pagata una annualità di canone, la Regione potrà dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. d), Cod. Nav..
6. Il canone imposto è a titolo provvisorio e potrà subire variazioni ad opera delle Amministrazioni finanziarie dello Stato competenti, facendo seguito l'eventuale ulteriore conguaglio successivo
7. Il concessionario rimane comunque obbligato e si impegna a corrispondere per il titolo concessorio le differenze di canoni dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, anche in caso di cessazione del rapporto di cui alla presente concessione, a semplice richiesta del concedente e con gli interessi legali dalla data della stipula del presente atto.

Art. 3

Oneri e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
2. Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa e/o nei beni pertinenziali concessi, al personale della Giunta Regionale - Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime e di ogni altra Amministrazione che, nell'esercizio delle proprie competenze, sia coinvolta nella gestione del demanio marittimo.
3. Nel giorno della scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nello stato originario all'Amministrazione regionale. In caso contrario troverà applicazione quanto precisato nell'art. 5 del presente atto.
4. Il concessionario, si impegna, altresì, a fornire pena decadenza, tutta la documentazione tecnica necessaria per l'inserimento della concessione nel SID (Sistema Informativo Demanio) a semplice richiesta del Settore Demanio Marittimo.
5. Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza, la pulizia ed il mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché di quelle adiacenti se non in concessione. In particolare grava sul concessionario l'obbligo di pulizia degli specchi acquei del bacino portuale, delle aree di banchina che, anche se esterni alle aree in concessione, sono comunque funzionali al normale esercizio della stessa.
6. Il concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto e delle attività espletate sull'area demaniale in concessione.
7. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stesse, la sostituzione delle stesse per danni subiti per effetti di erosione o per qualsiasi altra causa di natura accidentale, fermo restando che è comunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed a ripristinare le opere dopo l'accertamento di detti danni. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria, questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione del concedente. Il concessionario si obbliga ad assicurare le strutture pertinenziali con polizza cointestata a favore della Regione Campania e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo contro ogni danno possa derivare al bene demaniale, salva la facoltà di estenderla alla responsabilità civile (art. 23 Reg. Cod. Nav.).
8. Il concessionario assume in particolare l'obbligo di:
 - lo specchio acqueo di mq. 3.820, oggetto dell'ampliamento previsto dalla c.d.m. suppletiva 49/10 ed indicato con la sigla SP1 nei grafici allegati alla stessa, ha un utilizzo stagionale da aprile ad ottobre di ciascun anno;
 - consentire l'esercizio della servitù di passaggio a favore della Soc. Eni S.p.a., che esercita la distribuzione

di carburanti marini in località "Caterola", Porto Turistico, su una superficie totale di mq. 160,36 così distribuiti:
mq. 43,60 superficie occupata dal passaggio di tubazione interrata gasolio sif per alimentazione erogatore ed in parte per il rimessaggio di barche ;
mq. 46,05 superficie occupata dal passaggio di cavidotti elettrici interrati per l'alimentazione di tutti gli erogatori;
mq.30,06 superficie occupata dal passaggio di tubazione idrica interrata per l'alimentazione di una presa acqua presso pontile;
mq. 40,65 superficie occupata dal passaggio di tubazioni interrate gasolio e super senza piombo, per alimentazione erogatori il tutto come riportato nell' allegato grafico dal titolo "Planimetria Generale con tracciato aree occupate e relative coordinate Gauss-Boaga (Tav. 4)" in scala 1:200 allegato alla c.d.m. 10/08 ;

- consentire l'esercizio della servitù di passaggio a favore dell'Ing. Livio Cosenza a seguito del ripristino dell'accesso al fondo di proprietà attraverso aree demaniali marittime comprese nella superficie assentita in concessione il tutto come riportato nello stralcio planimetrico in scala 1:500 con indicazione della posizione dei varchi "Tavola 4" c.d.m. 10/08;
 - realizzare le opere e gli impianti necessari in conformità alla normativa di settore vigente;
 - accertare il perfetto stato di sicurezza dell'ormeggio con relativa segnalazione sia di giorno che di notte ;
 - non effettuare operazioni di rifornimento carburanti nonché depositare contenitori mobili di liquidi infiammabili lungo i camminamenti dei pontili ;
 - gestire la raccolta ed il conferimento dei rifiuti nel rispetto dei piani regionali e della normativa di cui al d.lgs. n. 22/97, n. 152/99 e n. 182/03, impegnandosi ad eliminare ogni fonte di inquinamento a difesa del mare ;
 - dotarsi delle necessarie attrezzature antincendio e di accertarne il perfetto stato d'uso;
 - rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
 - segnalare alla Regione, all'Autorità marittima e al Ministero per i Beni culturali ed ambientali – Soprintendenza per i beni archeologici il ritrovamento di reperti archeologici nonché cause di danneggiamento del pubblico patrimonio storico-artistico sommerso.
9. Il concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto dirigenziale n°12 del 06 Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°13 del 31 Marzo 2008, nei termini e con le modalità nello stesso indicati.
10. il concessionario è tenuto a riservare il posto di ormeggio alle singole unità delle Capitanerie di Porto, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e quelle di altri Corpi dello Stato.
11. Il presente atto non produce effetti riguardo ai fatti verificatisi in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.

Art. 4

Limiti della concessione

1. La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio dell'attività oggetto del presente atto.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi progettati è condizionata in ogni caso al rilascio di ogni atto o nulla osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento di contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della normativa vigente, nonché al rispetto delle normative attinenti la sicurezza delle opere.
3. L'utilizzazione della presente concessione è inoltre subordinata alle vigenti discipline sanitarie, doganali, militari, di pubblica sicurezza.
4. La Regione non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcun onere e responsabilità in caso di danneggiamento o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto delle mareggiate sia pure eccezionali o per effetto delle erosioni.

Art. 5

Abusi. Revoca e decadenza

1. In caso di abusi perpetrati dal concessionario, la validità del presente atto è altresì subordinata al puntuale pagamento degli indennizzi di cui all'art. 8, l. n. 494/93, che devono essere corrisposti secondo l'ammontare e le modalità stabilite dalla Regione. In caso di inottemperanza, verrà dichiarata la decadenza del rapporto concessorio con incameramento dei depositi cauzionali già costituiti, fatta salva ogni altra azione a tutela dei diritti del concedente.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 49 Cod. Nav. e dell'art. 31 Reg. Cod. Nav., tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere, anche abusive, di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà de



concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
 Il concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, come precisato dagli artt. 42 e 48, Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.

4. Il concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
5. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nello stato originario su intimazione scritta del concedente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.
6. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di dieci giorni nell'albo del Comune ove ricade il bene demaniale in concessione.
7. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 Cod. Nav., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 Cod. Nav..
8. La presente concessione deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intenderà revocata, in toto e/o in parte, nel caso in cui risulti in contrasto con: le prescrizioni contenute nell'emanando Regolamento per l'uso delle aree e opere portuali o in altri atti programmatici e pianificatori regionali; i programmi di realizzazione di nuovi porti, nonché di ammodernamento e riqualificazione dell'ambito portuale, da realizzarsi anche a cura di soggetti privati; gli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale della Campania 2007 - 2013; gli interventi inclusi negli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni comunali o dalla Regione Campania; gli interventi in *project financing* ai sensi del decreto legislativo n° 163/06.

La revoca della concessione si verificherà ipso iure, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.

Art. 6
Norme finali

1. Restano impregiudicati tutti i procedimenti eventualmente in corso riguardanti l'area demaniale in oggetto e le pertinenze che su di essa insistono, di qualsiasi natura essi siano (amministrativa o giudiziaria), ad iniziativa di tutte le Amministrazioni interessate.
2. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente atto sono in capo all'impresa, che vi provvederà entro e non oltre venti giorni. Copia della ricevuta della richiesta di registrazione e copia originale dell'atto registrato dovranno pervenire alla Regione nei sette giorni successivi al completamento delle suddette attività. La mancata osservanza della presente clausola potrà essere valutata, da parte dell'Amministrazione, come causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav..
3. Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare le prescrizioni contenute nei precedenti articoli e tutte le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice quali, in particolare, le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 Cod. Nav. e negli artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 Reg. Cod. Nav..

Per quanto altro non previsto nelle suddette clausole, si rinvia al contenuto delle ordinanze e dei decreti vigenti nel porto.

Sono parte integrante della presente concessione demaniale marittima n. 4 (quattro) allegati, controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore.

Napoli, **06 LUG. 2011**

Il concessionario

PTC.
 Porto Turistico di Capri S.p.A.
 D.F. Piazza ...
 dem 2 ...



Avv. Gaetano Botta

[Handwritten signature of Gaetano Botta]


Il sottoscritto elegge il proprio domicilio in per la carica presso la sede della Soc. Porto Turistico Capri P.T.C. S.p.a. piazza Umberto I° n° 9 Capri 80073 (NA), Tel. 081/8377602- 081/8378950 - Fax. 081/8375318.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e, ai sensi dell'art. 23 dello stesso, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per consentire l'esecuzione del presente atto.

Napoli, **06 LUG. 2011**

Il concessionario


P.T.C.
Porto Turistico di Capri S.p.A.
D.F. Piazza Umberto I° - 80073 Capri
Partita I.V.A. 06118920633

Documento C.I. n.AN1993643
rilasciato dal Comune di Capri
in data 27/02/2007

		Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia		
Atto registrato al n.	<u>1892</u>	06 LUG. 2011
In data	<u>7 LUG. 2011</u>	
Totale versato	<u>7765,69</u>	
Il Direttore Territoriale		

Firma su delega del Direttore Provinciale Emilio Vastarella
(Disposizione di servizio n.1/2011)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Ciro Gomma
COAZIONE COAZIS